

N. R.G. 56261/2025

**IL TRIBUNALE DI ROMA,
XIV SEZIONE CIVILE**

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente rel.
Dottore	Fabio Miccio	Giudice
Dottore	Francesco Cottone	Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE:

DECRETO

NELLA CAUSA. N. R.G. 56261/2025 INTERCORRENTE TRA LE SEGUENTI PARTI

1) [REDACTED],
C.F.: [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avvocato Grosso Andrea;

OPPONENTE

AVVERSO:

2) [REDACTED]
in Liquidazione Giudiziale
C.F.: [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'avvocato Pagliari Massimo;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

OPPONENTE: “

- in via principale: in riforma stato passivo dichiarato esecutivo in data 24 ottobre 2025 e comunicato a mezzo pec il successivo 4 novembre 2025, **disporre l'ammissione del credito per l'importo di euro 108.765,16** di cui € 94.700,17 per capitale scaduto, € 1.511,80 per spese e penali, € 3.307,30 per interessi corrispettivi ed € 9.245,89 per interessi di mora, il tutto in chirografo;

- in subordine, **disporre l'ammissione del credito per l'importo di euro 83.450,29 a titolo di ripetizione di indebito.**

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”

OPPOSTO:

Rigettare l'opposizione; con vittoria di spese

RAGIONI DELLA DECISIONE**1.1 L'OPPOSIZIONE**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 03.12.2025 l'odierna opponente impugna la propria non ammissione; rappresenta di avere chiesto l'ammissione al passivo di € 108.765,16 in via chirografaria; contesta le motivazioni dell'esclusione dal progetto di passivo avanzate dalla curatela, per la quale il finanziamento sarebbe stato concesso a seguito di una errata o insufficiente valutazione del merito creditizio della società.

Precisa di aver concesso un finanziamento a titolo di mutuo nel novembre del 2022 per la somma di € 150.000,00 garantito all'80% dal Fondo di Garanzia MCC, cui era seguita la risoluzione nell'agosto del 2024 a causa di inadempimento.

Parte opponente prova l'erogazione del credito con documenti bancari (doc. 3, ma non deposita l'estratto conto dal quale avrebbe potuto riscontrarsi la presenza di pregresse sofferenze, appunto non eccepite dalla parte opposta).

Precisa, inoltre, che alla data di apertura della liquidazione giudiziale il credito ammonta ad € 108.765,16 comprensivo di capitale, interessi spese e penali, la opponente ha

In particolare, la Banca sostiene l'assenza di adeguata motivazione in ordine all'esclusione, la mancata considerazione da parte del curatore delle osservazioni e della documentazione prodotta e la mancata chiarezza del percorso logico-giuridico posto alla base dell'esclusione integrale del credito per cui è causa.

Avuto riguardo al merito creditizio, la Banca afferma **di aver svolto regolare istruttoria previa concessione del mutuo, riscontrando i bilanci, verificando la presenza di ricavi ed utili in crescita, di un patrimonio netto paria a circa euro 1.9 milioni, e di un'esposizione bancaria ritenuta sostenibile attraverso verifiche della Centrale Rischio**; in sintesi parte convenuta rappresenta di avere esaminato la situazione economica della cliente e di avere considerato assenti elementi che facessero ritenere la società in uno stato di crisi irreversibile al momento dell'erogazione.

L'odierna opponente, in conclusione, rappresenta anche in diritto che qualora fosse accertata una valutazione errata del merito creditizio, ciò non comporterebbe la nullità del contratto di mutuo, dando luogo l'eventuale abusiva concessione di credito al massimo ad una responsabilità risarcitoria, da accertare in separato giudizio.

Per tali ragioni ritiene di avere provato la sussistenza dei presupposti per l'ammissione allo stato passivo del credito.



Nel corso del processo, nella memoria conclusionale autorizzata dal G.D. la Banca ribadisce di aver effettuato una valutazione approfondita del merito creditizio della società finanziata basata su vari indicatori, analisi di bilancio e verifica della Centrale dei Rischi, regolarità del DURC inferendone una sua solidità economica.

Aggiunge che nessuno di questi elementi avrebbe dimostrato uno stato di insolvenza già percepibile al momento della concessione del mutuo.

1.2 IL DECRETO IMPUGNATO

1.2.1 DUE RAGIONI DI NON AMMISSIONE

Agevole il prendere atto, fin dalle prime righe, che il percorso logico motivazionale utilizzato nel decreto opposto si dipana lungo due elementi: la non ammissione non è motivata soltanto con riferimento all'*errata o insufficiente valutazione dell'effettivo merito creditizio dell'impresa* ma anche (implicitamente) con riferimento alla consapevole concessione di un mutuo a società già insolvente (in quanto si descrive la situazione economica che aveva al momento del finanziamento).

Tale percorso motivazionale è però, per quanto di seguito precisato, integrabile dal Tribunale, il quale ha il potere-dovere in sede di giudizio di opposizione di istruire e rilevare, anche di ufficio, ulteriori profili di inammissibilità della domanda di ammissione allo stato passivo.

1.2.2 LA NON AMMISSIONE

Infatti, nel decreto di non ammissione ed a rimando nella proposta del curatore si legge: *“Il G.D. non ammette la richiesta, come da proposta della curatela nel progetto di stato passivo che qui si abbia riportata e trascritta”.*

“La richiesta fa riferimento ad un contratto di mutuo di originari 150 mila euro, garantito dal Fondo Pubblico ex L. 662/96. La documentazione allegata è rappresentata dal contratto, lettera di erogazione del mutuo, pec di risoluzione ecc.. Al momento della concessione del mutuo, nel mese di novembre del 2022, l'ultimo bilancio depositato dalla società ora in liquidazione giudiziale era quello chiuso al 31.12.2021 che riportava, quali attivo complessivo, circa 3 milioni di euro. Dal lato del passivo la società aveva accumulato debiti per 1,1 milioni di euro, dei quali 800 mila nei confronti di Istituti di Credito. Le informazioni avute dalla Centrale dei Rischi relative allo stesso mese di novembre del 2022 evidenziano affidamenti già concessi per un totale di 2,4 milioni di euro, ai quali si aggiungeva il mutuo concesso da [REDACTED]. Risulta pertanto evidente che il finanziamento sia stato concesso a seguito di una errata o insufficiente



valutazione dell'effettivo merito creditizio dell'impresa. La domanda va quindi respinta.

1.2.3 LIMITATA RILEVANZA IN QUESTO CASO DELLE ALTRE NON AMMISSIONI

L'allegazione del verbale dell'intera verifica dello stato passivo consente di constatare soltanto la non ammissione degli altri crediti bancari concessi nell'anno 2022 e l'ammissione di crediti di Agenzia delle Entrate; infatti, soltanto la produzione, qui non intervenuta, dei documenti allegati a tali domande consente di inferire indizi utili da tali fatti storici.

1.3 OPPOSTO COSTITUITO

Si è costituita in giudizio la curatela eccependo sia che il finanziamento è stato concesso dalla Banca senza un'adeguata valutazione del merito creditizio della società sia che la Banca avrebbe finanziato un'impresa già gravemente compromessa, inasprendone il dissesto.

In particolare, l'opposta ha rappresentato che al momento della concessione del mutuo: 1) la società in liquidazione si trovava in stato di forte indebitamento bancario per circa 2,4 milioni di euro come emergente dalla visura della Centrale Rischi; 2) che la società non aveva potuto allegare alla domanda le dichiarazioni IVA perché le aveva non effettuate; 3) che la società aveva spostato la sede legale presso una mera domiciliazione professionale.

Tali significativi elementi avrebbero dovuto indurre, osserva parte opposta, un banchiere diligente a svolgere un approfondimento istruttorio dal quale sarebbe emersa l'assenza di attività economica e quindi, la non veridicità dei bilanci infrannuali acquisiti e non verificati dalla banca.

Nella memoria di replica l'opposta descrive l'iter istruttorio posto in essere dall'istituto di credito: infatti in data 22 ottobre 2022 non era stato concesso per tre ragioni: recente cambio di attività, struttura esigua e scarsa storicità bancaria. Stigmatizza, quindi, l'accoglimento in data 7 novembre 2022 a seguito dell'ottenimento della garanzia senza che, *medio tempore*, fosse intervenuta alcuna modifica nella situazione economica dell'impresa.

In sintesi, l'opposta allega una condotta colposa della banca caratterizzata da una non effettiva valutazione del merito creditizio e dalla non acquisizione di tutti i dati economici utili a comprendere la reale situazione economico-patrimoniale della società, ad accertarne il già intervenuto dissesto.

Conclude osservando che risulta quindi documentata la connessione negoziale fra il contratto di mutuo e la garanzia pubblica, con correlata conseguenza che il finanziamento non sarebbe stato concesso in assenza



della seconda. *“Se così è, il credito è stato erogato superficialmente, con colpa grave dell’operatore bancario, che non ha tenuto conto delle evidenze documentali acquisite, che avevano portato la Banca all’iniziale diniego di concessione del credito, e che, una volta acquisita la garanzia pubblica, ha evitato di svolgere ulteriori indagini volte all’approfondimento e valutazione circa la situazione economico-patrimoniale della finanziata e l’effettiva capacità di rimborso della medesima, la quale, a distanza di pochi mesi dall’erogazione del finanziamento, si è trovata in stato di decozione irreversibile”.*

1.4 TRASMISSIONE IN DECISIONE

All’udienza del 6 maggio 2026, il Giudice ha trasmetto la causa al Collegio per la decisione concedendo alle parti termine di 30 giorni per il deposito di memorie e di 15 giorni per le repliche.

1.5 DELLA PROVA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI

1.5.1 IL CORREDO DOCUMENTALE

Pare opportuno anteporre alla disamina di alcune, rilevanti ai fini della decisione, sentenze di legittimità una breve precisazione in ordine al corredo documentale utile a provare la domanda di ammissione al passivo, anche in relazione alle eccezioni della curatela ed ai poteri istruttori officiosi esercitabili dal Tribunale.

1.5.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE

Questa opposizione in materia bancaria, infatti, va esaminata con la consapevolezza (cfr., Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 24754/2026) che ogni fattispecie è differente dalle altre (e quindi merita come tale di essere singolarmente esaminata); inoltre anche con la coscienza che le domande e le eccezioni *hinc ed inde* introdotte vanno provate, ad esempio, producendo, oltre agli altri documenti nel caso singolo ritenuti rilevanti, anche copia: 1) della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale; 2) della domanda di ammissione al passivo del creditore bancario con tutti gli allegati; 3) delle domande di ammissione al medesimo passivo di altri istituti bancari con tutti gli allegati; 4) delle domande di ammissione allo stato passivo dell’Agenzia Delle Entrate-Riscossione con tutti gli allegati; 5) delle visure Centrale, Rischi, Crif etc. ; 6) dei bilanci; 7) del certificato dei carichi pendenti tributari (DURF) e contributivo (DURC) all’epoca dell’erogazione; 8) di documenti idonei a dimostrare che parte del finanziamento è stata “predata” e quindi, ad esempio, degli estratti conto; 8) di documenti idonei a dimostrare che al momento della concessione del finanziamento l’impresa fosse già in stato di insolvenza irreversibile; 9) di



documenti utili a provare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'istituto di credito; 10) di ogni elemento idoneo a provare l'intento predatorio.

1.5.3 ORDINE DI ACQUISIZIONE ATTI SU ISTANZA DI PARTE

Il Collegio intende richiamare in questa sede il principio espresso nella massima ufficiale della Cassazione Civile, Sez. 6-1 Ordinanza n 4504 del 2017 che così recita: *«In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.».*

Osserva, appunto, il Collegio che trattasi di potere da esercitare su impulso di parte ed a condizione che la richiesta non sia esplorativa

1.5.4 POTERE DI RILIEVO E QUALIFICAZIONE DI UFFICIO DELLA CONTRARIETÀ AL BUON COSTUME

La sussistenza, invece, del potere di rilevare di ufficio che una prestazione è stata effettuata per uno scopo contrario al buon costume è affermata, tra le altre, da Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza 16706-20. Infatti al punto 22 della motivazione si legge che *«la soluti retentio, sancita dall'art. 2035 c.c. per le prestazioni eseguite per uno scopo contrario al buon costume, attua perciò una espressione sanzionatoria o punitiva, quale mera conseguenza di cui, per converso, la controparte (accipiens) beneficia - come è stato notato - solo di riflesso e su un piano fattuale; si è detto cioè che il ricevente la prestazione effettuata per uno scopo contrario al buon costume, convenuto in un giudizio con la condictio, non godrebbe di una eccezione in senso proprio, ma solo del potere di fatto di sollecitare il giudice al rilievo (cui questi può dunque procedere d'ufficio, come inteso nei richiamati precedenti di legittimità) delle ragioni che si oppongono all'accoglimento della domanda;».*

La motivazione della citata decisione della Cassazione, sempre al punto 22, prosegue così: *«Va solo aggiunto che gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all'antica regola per cui in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmente eludibili, considerando che la retentio si risolve in una*



inopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraente che, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità, bensì - allo stato - per la massa dei creditori, stante il valore presidiato dall'accertamento del credito che dev'essere certo e, prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsuale secondo le regole della L. Fall., art. 92 e ss.».

1.5.5 LIMITATI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE

La questione dei poteri istruttori del Giudice è stata esaminata in una recente sentenza di legittimità (cfr., - Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 24754/2026) laddove al punto 4.17 recita: *Il giudice delegato (artt. 95, comma 3^o, primo e secondo periodo, e 96, comma 1^o, l. fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9^o e comma 11^o l.fall.) si statuisce: ... , ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): se l'erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l'espressione per violazione di norma imperativa; se, dunque, la banca abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un'attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall'art. 2035 c.c., in offesa al buon costume*

Del resto, tale passaggio riprende quanto già affermato in una precedente decisione (cfr., Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza 16628/2025) laddove si precisa che *«Il principio di non contestazione, che pure ha rilievo quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo (e del rango richiesto) sol perché non sia stato avversato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere/dovere non solo di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezione in tema di verifica dei fatti e delle prove, ma anche, e prima ancora, di accertare l'effettiva sussistenza o meno di uno degli elementi fattuali che compongono la fattispecie costitutiva (a partire dall'effettiva titolarità del diritto azionato in capo a chi ha agito in giudizio per farlo valere), senza che, in siffatta ipotesi, il giudice sia tenuto a sollecitare sul punto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, che è necessario solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudice di una vera e propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato ».*



In relazione a questi precedenti di legittimità questo Collegio precisa che i poteri istruttori ai quali accenna la Suprema Corte non possono essere esercitati di ufficio, neppure per acquisire i documenti allegati alle altre domande di ammissione al passivo perché, come ha osservato la medesima Suprema Corte alle impugnazioni allo stato passivo disciplinate dalla legge fallimentare (ed ora dal comma 11 dell'art. 207 CCII) si applicano le norme che regolano il giudizio ordinario (perfino nell'ipotesi in cui si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale).

1.6 ACCOGLIMENTO

Da tutto quanto sopra rappresentato, consegue che l'opposizione allo stato passivo va accolta a seguito di attenta lettura del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di precisa ricostruzione del caso in esame.

1.7 PROFILI DI DIRITTO

1.7.1 I DUE PRINCIPI CARDINE, RIBADITI NEL GIUGNO 2026

Occorre compiere un iniziale ed indispensabile riferimento ai due principi cardine ribaditi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass, Sez. I Civile, nn. 19262, 19264, 19442 tutte del 2026).

In primo luogo, è stato deciso che l'art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l'obbligo di « sana e prudente gestione » in capo ai « soggetti vigilati » dalle « autorità creditizie » e che la diligenza professionale richiesta agli istituti bancari (c.d. *bonus argentarius*) al momento della concessione di un finanziamento della banca va ricondotta all'art. 1176, comma 2, c.c..

Il secondo principio è che la mera violazione degli obblighi di diligenza professionale da parte del funzionario bancario integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non determina la nullità del contratto di finanziamento stipulato.

In sostanza, come meglio si dirà anche infra, l'erogazione di finanziamenti a favore di un'impresa in stato di crisi conclamata o insolvenza, pur costituendo comportamento antigiusuriero idoneo ad aggravare il dissesto e a fondare un credito risarcitorio della massa, non determina automaticamente la nullità dei relativi contratti di mutuo, quando la condotta della banca si esaurisca nella violazione delle regole di prudente gestione senza integrazione di una fattispecie penale specifica; in tale ipotesi il rimedio è quello speciale risarcitorio o di inefficacia, non la caducazione genetica del vincolo (cfr. Cass., Sez. I^a Civ., 11 giugno 2026, n. 19299).



1.7.2 UN COROLLARIO: L'INEFFICACIA PER VIA BREVE

Fermi tali principi cardine, dalla disamina di altro coevo precedente della Suprema Corte (cfr., Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 25399/2026) emerge che permane del tutto invariata la facoltà del curatore di sollevare in via breve l'eccezione revocatoria ex art. 67, secondo comma, 1. fall. a condizione di provare la *scientia decoctionis* dell'istituto di credito.

Come noto l'art. 67, comma secondo, 1. fall., - come oggi l'art. 166, comma 2, C.C.I.I. -, stabilisce che, se il curatore prova la conoscenza dell'altra parte dello stato di insolvenza del debitore, sono revocati «*i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento*»; si tratta della c.d. revocatoria degli "atti normali", distinta da quella degli "atti anormali" (disciplinata dall'art. 67, primo comma, 1. fall.).

In tale (significativo ed orientante) precedente (Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 25399/2026) si conferma il decreto di non ammissione di un credito bancario in virtù dell'eccezione revocatoria ex art. 67 1. fall. sollevata in via breve dal curatore perché: 1) il mutuo è atto a titolo oneroso revocabile ai sensi dell'art. 67, secondo comma, 1. fall.; 2) La revocatoria fallimentare non richiede la prova di un pregiudizio patrimoniale, che è in re ipsa; 3) Non rileva quindi che il mutuatario abbia ricevuto liquidità; 4) Il pregiudizio per la massa consiste nell'incremento del passivo derivante dall'obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi, secondo una logica analoga a quella affermata per la fideiussione (Cass. n. 3462/2024 e n. 22051/2026); 5) Il curatore può far valere l'inefficacia in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, primo comma, 1. fall., per escludere il credito restitutorio fondato sul titolo. Si precisa poi che la prova della *scientia decoctionis* può essere presuntiva; poiché l'art. 13, comma 1, lett. g), del d.l. n. 23/2020 ha subordinato l'accesso alla garanzia pubblica alla verifica che le difficoltà dell'impresa non fossero anteriori alla pandemia, è legittima la presunzione del giudice di merito che la banca avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata, che da quella situazione emergesse già un patrimonio netto negativo e la perdita della continuità aziendale, e dunque la conoscenza (effettiva) dello stato di insolvenza.

1.7.3 GLI ULTERIORI PRINCIPI DETTATI DAL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITÀ

È altresì opportuno riferirsi ad altri principi contenuti nelle sentenze di legittimità che questo Collegio ritiene rilevanti ai fini dell'individuazione



dei criteri per decidere le (tante e come già detto tra loro in concreto differenti) opposizioni allo stato passivo inerenti ai finanziamenti assistiti da garanzia MCC.

In particolare, vanno considerate:

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 26248/2024 che precisa che *il tribunale non ha in alcun modo tratteggiato né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus. È dunque evidente che, sotto questo profilo, la motivazione non supera la soglia del cd. "minimo costituzionale"* (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 956/2023, 4784/2023).

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134, precisa che *Ne consegue, in definitiva, che, ai fini dell'applicazione della solutio retentio prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato* (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Ric. 2024 n. 21146 - Sez. I - CC del 25 febbraio 2026 Cass. n. 15866 del 2024).

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134, precisa in ordine alla consapevolezza dell'istituto di credito che *«la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, ha sostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; - ciò costituisce un indice particolarmente significativo della consapevolezza da parte dell'istituto di credito in questione dell'incapacità della società debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni se non generando ulteriore debito».*

- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 19262/2026 precisa che la mancata acquisizione del certificato dei carichi pendenti tributari (DURF) va valutata caso per caso e non rappresenta una violazione automatica degli obblighi di specifica diligenza;



- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 19264/2026 specifica che si verifica la nullità del finanziamento assistito da garanzia pubblica qualora alla violazione delle regole di gestione bancaria si accompagni la violazione di norme penali incriminatrici penali, *quali sono quelle che sanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazione giudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute» (art. 316-ter c.p.); spiega che Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato ... che al momento della concessione del finanziamento versasse in una situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la sua capacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità», dal che l'affermazione che «la concessione del finanziamento integra un'operazione gravemente imprudente, che ha contribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando che lo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, in particolare, per azzerare il saldo negativo di un conto corrente accesso da presupposto che in cui versava presso lo stesso ». Ciò sull'accertato **era consapevole della situazione , in ragione dei pregressi inadempimenti rispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e dei ripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente, come dettagliatamente riportato nel decreto**; conferma quindi la statuizione di nullità del contratto di finanziamento in ragione dell'utilizzo delle somme erogate per ripianare una pregressa esposizione chirografaria azzerando il saldo passivo di conto corrente;*

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19265/2026 che precisa l'inoperatività dell'eccezione di compensazione giudiziale opposta dalla curatela fallimentare se il presunto controcredito risarcitorio da abusiva concessione del credito non è certo, liquido e di pronta e facile liquidazione;

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19267/2026 che precisa che la corrispondenza tra bilancio e dichiarazione dei redditi è ovvia in virtù del principio fiscale di "derivazione", pertanto non basta a garantire un'istruttoria diligente; che nell'erogazione di finanziamenti (in particolare quelli con garanzie pubbliche), gli istituti devono attenersi alle migliori prassi dettate dalla normativa unionale, dalle linee guida EBA e dalle circolari della Banca d'Italia, le quali richiedono espressamente l'evidenza delle passività fiscali per una corretta analisi del rischio;



- Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 19267/2026 precisa, inoltre, che quel che più rileva, ai fini della decisione della presente controversia è quanto riportato nell'Allegato 2 di EBA – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio. 10.1. Si prevede, con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese, **la rilevanza essenziale della posizione fiscale del soggetto che deve ricevere finanziamento**. Si stabilisce, infatti, nell'Allegato 2, lettera b, che, ai fini della concessione del finanziamento e della valutazione del merito creditizio, sono indispensabili:[...] 4. Relazione/prospetto di anzianità dei crediti; 5. Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito; 6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa); 7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali; 8. Dati dei registi dei crediti e degli uffici crediti, contenenti quantomeno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento». Non può ritenersi che vi sia sempre ed in ogni circostanza un esonero assoluto dell'istituto di credito dall'obbligo di acquisire informazioni sulla posizione fiscale del richiedente il finanziamento, ove siano prodotti bilanci e dichiarazioni dei redditi allineati tra loro e quindi formalmente ineccepibili.

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19276/2026 che nell'ordine: 1) precisa che Il contratto finanziario stipulato, in violazione delle regole di condotta di sana e prudente gestione bancaria, con un imprenditore insolvente impossibilitato all'adempimento è un contratto lesivo dei diritti dei creditori, che aggrava il dissesto e che, come precisato da questa Corte, «in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022)» (Cass., n. 7134/2026); 2) che Fa eccezione il caso in cui si accerti l'esistenza di un comportamento predatorio del creditore (Cass., n. 16706/2020; Cass., n. 4376/2024); 3) che Fa eccezione il caso in cui ... si riscontri la consumazione di un «reato-contratto», in cui la stipula del contratto è in contrasto con specifiche norme penali (Cass., n. 18016/2018; Cass., 17959/2020; Cass., n. 17568/2022; Cass., n. 21434/2023, che hanno superato l'opposta interpretazione: cfr. Cass., n. 13585/2011 e Cass., n.



17523/2011). In quest'ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l'esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); in particolare, il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.:

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19276/2026 in ordine all'elemento soggettivo del funzionario bancario aggiunge: § 10: «il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.»

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19288/2026 che stabilisce che la nullità del contratto di credito per abusiva concessione richiede l'accertamento di un reato oppure la prova di uno specifico intento funzionale predatorio del finanziatore, non potendosi dichiarare l'invalidità sulla base della sola omessa verifica del merito creditizio; chiarisce in



particolare che 5. Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito si sono contrapposti due orientamenti. 5.1. Secondo un primo e più tradizionale indirizzo, la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria. 5.2. Secondo altro più recente e preferibile orientamento la concessione abusiva di credito può produrre anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Ciò a due condizioni: a) che ci sia il reato; (b) **che pur senza reato vi sia l'intento funzionale predatorio del finanziatore.**; specifica anche Nella specie, il tribunale ha ritenuto la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., senza però indicare in alcun modo le condotte che, in qualche misura, potevano aver integrato gli estremi del reato di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, l.f. (oppure 224 l.f.), né sotto il profilo soggettivo, né sotto profilo oggettivo, e neppure in relazione all'eventuale condotta posta in essere dall'extraneus. Neppure ha accertato l'intento predatorio eventualmente posto in essere dalla banca.

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 19302/2026 che ha accolto il primo motivo di ricorso del fallimento, chiarendo che l'abusiva erogazione del credito può determinare conseguenze demolitorie (come la nullità del contratto) qualora l'operazione integri un "reato-contratto" o persegua un intento funzionale predatorio contrario al buon costume (art. 2035 c.c.); che ha ribadito che la declaratoria di nullità del finanziamento richiede un accertamento in concreto della condotta di reato o della disinvoltata attitudine predatoria del soggetto finanziatore; che in particolare ha osservato che 5.5 Il Tribunale non appare uniformato ai suesposti principi e ha consapevolmente rinunciato al compimento di ogni accertamento incidenter tantum in merito alla sussistenza delle fattispecie delittuose, prospettate dalla ricorrente, di bancarotta ex art 217 n. 4 e 218 l. fall.; che ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, poiché il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sull'eccezione revocatoria in via breve (ex artt. 2901 c.c. e 66 L. fall.) sollevata ritualmente in via subordinata dalla curatela per ottenere l'inefficacia dei singoli finanziamenti.

- Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 24574/2026 che osserva ai punti 4.16 , 4.17 e 4.18 :

«4.16. Intanto, l'accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) della banca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario del presunto credito) a fondamento della domanda di ammissione al passivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e



99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verifica dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. L. fall.).

4.17. Il giudice delegato (artt. 95, comma 3^o, primo e secondo periodo, e 96, comma 1^o l. fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9^o e comma 11^o l.fall.), **ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): se l'erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l'espressione per violazione di norma imperativa; se, dunque, la banca (o il cessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un'attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall'art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.»**

4.18 Il decreto impugnato: lì dove ha ritenuto che le "condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertate neppure in via incidentale", e, sulla base di tale rilievo, ha rigettato l'eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del credito, che il Fallimento aveva sollevato, ha, in sostanza, (consapevolmente: ma, nondimeno, illegittimamente) **omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone, in realtà, il potere, nonché il dovere, ed ha, di conseguenza, violato il principio, posto dall'art. 112 c.p.c., per cui il giudice (anche fallimentare) ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda (di ammissione), anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, compreso il curatore, come inequivocamente stabilito, per il giudice delegato, dall'art. 95, comma 10, secondo periodo, e comma 30, primo periodo, l. fall., e, per il tribunale, dall'art. 99, comma 20, n. 4, e comma 70, l. fall.**

Va qui per completezza ripresa di nuovo Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 25399/2026 che conferma il decreto di non ammissione di un credito bancario in virtù dell'eccezione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. sollevata in via breve dal curatore perché: 1) il mutuo è atto a titolo oneroso revocabile ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall.; 2) La revocatoria fallimentare non richiede la prova di un pregiudizio patrimoniale, che è in re ipsa; 3) Non rileva quindi che il mutuatario abbia ricevuto liquidità; 4). Il pregiudizio per la massa consiste nell'incremento del passivo derivante dall'obbligazione di



restituzione del capitale e degli interessi, secondo una logica analoga a quella affermata per la fideiussione (Cass. n. 3462/2024 e n. 22051/2026). 5) Il curatore può far valere l'inefficacia in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, primo comma, l. fall., per escludere il credito restitutorio fondato sul titolo. Infatti **precisa che la prova della scientia decoctionis può essere presuntiva**; poiché l'art. 13, comma 1, lett. g), del d.l. n. 23/2020 ha subordinato l'accesso alla garanzia pubblica alla **verifica che le difficoltà dell'impresa non fossero anteriori alla pandemia**, è legittima la presunzione del giudice di merito che la banca avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata, che da quella situazione emergesse già un patrimonio netto negativo e la perdita della continuità aziendale, e dunque la conoscenza (effettiva) dello stato di insolvenza.

1.7.4 DUE GENERI E CINQUE FILONI

La rilettura qui compiuta del *diritto vivente*, pur nella complessità che caratterizza ogni singola opposizione allo stato passivo in materia bancaria, consente di individuare (e di rilevare anche di ufficio) gli elementi che possono portare al riscontro di due generi fondamentali di non ammissioni allo stato passivo.

Il primo genere riguarda le ipotesi della nullità per violazione della norma penale (art. 1418, comma 1 c.c.) che può essere pronunciata in tre ipotesi: A) a seguito del riscontro degli elementi integranti la bancarotta semplice, nelle due ipotesi del n. 3 (operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento) e del n. 4 (aggravamento del dissesto con grave colpa) enumerate allora dall'art. 217 comma 1 l. fall. ed oggi dall'art. 323 CCII; B) a seguito del riscontro degli elementi integranti le ipotesi dolose indicate da Cass. 7134/2026 (§§ 4.14 e 4.15) di bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 l. fall.) e di assunzione di obbligazioni prive di collegamento con l'attività d'impresa, valutata come distrazione; C) a seguito del riscontro degli elementi integranti l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), indicata da Cass. N. 19264/2026.

Il secondo genere riguarda le ipotesi della nullità per contrarietà al buon costume, derivante dall'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (artt. 1343 e 1418, comma 2), cui consegue l'irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c. **riscontrabile fondamentalmente in due casi: D) c.d. predazione; E) finanziamento consapevole ad un'impresa decotta per ritardarne il fallimento, l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr., Cass. Civ. 7134/26).**



1.8 PROFILI DI FATTO

1.8.1 ECCEZIONI SOLTANTO DI NEGLIGENZA E DI FINANZIAMENTO CONSAPEVOLE A SOCIETÀ IN DISSESTO

Nella fattispecie che qui ci occupa, il curatore ha eccepito esplicitamente la sussistenza di condotte colpose dei funzionari bancari ed implicitamente il consapevole finanziamento ad una impresa che la Banca era consapevole che fosse già insolvente.

Non ha, invece, eccepito condotte predatorie e condotte dolose, il che se è vero che non consente di non esaminare questi profili (per come enucleati dal formante giurisprudenziale descritto nel paragrafo perché rientra nei poteri-doveri dell'ufficio rilevare la sussistenza di comportamenti illeciti e/o di comportamenti contrari al buon costuma) porta in questo singolo caso a precisare che, *ictu oculi*, dalla disamina degli atti non emerge la prova del comportamento predatorio.

Inoltre, l'opponente non ha sollecitato l'acquisizione di ulteriore documentazione.

1.8.2 FINANZIAMENTO EROGATO SENZA ADEGUATA ISTRUTTORIA

Ritiene il Collegio che l'esame degli atti acquisiti dimostri in modo univoco la violazione dello standard di diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., poiché il finanziamento è stato erogato senza la necessaria istruttoria sul merito creditizio, facendo acritico affidamento sui dati forniti dal richiedente anziché procedere, come doveroso, ad autonome e adeguate verifiche.

Infatti, dall'analisi dell'istruttoria emerge il deposito di bilanci intermedi con indici positivi non approfonditi dall'istituto bancario.

Infatti, è provato che la Banca pur a fronte di un aumento dell'indebitamento bancario di oltre un milione di euro tra il 31.12.21 ed il novembre 2022 (risultante dalla visura della Centrale Rischi), pur a fronte di una debitoria bancaria che aveva lo stesso valore dell'attivo: 1) non ha svolto alcun approfondimento istruttorio; 2) non ha accertato che le somme di denaro già ricevute da altri istituti fossero state impiegate nel processo produttivo; 3) non ha acquisito le dichiarazioni IVA che avrebbero consentito di accertare l'assenza di attività produttiva; 4) non ha acquisito il certificato dei carichi pendenti tributari (DURF).

La violazione degli obblighi di diligenza professionale è provata inoltre dal fatto che il finanziamento era stato dapprima motivatamente rifiutato ma poi concesso senza superare in punto di fatto i rilievi che erano stati posti alla base dell'iniziale diniego, bensì soltanto in funzione della circostanza



che il debitore aveva ottenuto la copertura all'80% dal Fondo di Garanzia MCC.

1.8.3 PROVA DELLO STATO DI INSOLVENZA AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La curatela ha inoltre provato, mediante le dichiarazioni IVA, che l'attività produttiva era ferma al momento della concessione di questo finanziamento e degli altri finanziamenti erogati nel corso dell'anno 2022.

Quindi in atti vi è la prova del comportamento illecito dell'imprenditore e dell'aggravamento del dissesto mediante la richiesta di finanziamenti alla Banca odierna ed alle altre Banche dalle quali la debitrice ha ricevuto oltre un milione di euro nel corso dell'anno 2022.

1.8.4 ELEMENTI NON PROVATI

Ritiene del pari il Collegio che nel caso di specie i documenti in atti non provano: a) che alla data dell'erogazione del finanziamento il debitore avesse debiti tributari significativi non risultanti dai bilanci; b) che l'imprenditore avesse al momento dell'erogazione del credito già superato la soglia della propria capacità di rimborso dei finanziamenti; c) soprattutto che la banca fosse consapevole del dissesto dell'impresa e del suo aggravamento da parte dell'imprenditore.

1.8.5 PROVA DELLA COMPARTECIPAZIONE CRIMINOSA

Infatti, per configurare la compartecipazione criminosa della banca, il giudice dell'opposizione allo stato passivo deve riscontrare, sia pure *incidenter tantum*, e tratteggiare specificatamente l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo e le concrete modalità del concorso (cfr. Cass. n. 19288/2026, laddove censura la decisione di merito per non aver indicato le condotte che integravano il reato né sotto il profilo soggettivo, né oggettivo, né in relazione alla condotta dell'*extraneus* bancario; cfr. parimenti Cass. n. 19302/2026, laddove rileva l'impossibilità di applicare l'art. 217 l. fall. in modo automatico e generico senza un rigoroso accertamento della condotta delittuosa; cfr. altresì Cass. n. 26248/2024, richiamata nelle pronunce del 2026, laddove annulla il decreto che non aveva motivato sugli elementi costitutivi del concorso dell'*extraneus*).

1.8.6 NEGLIGENZA E NON CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

In conclusione, dall'esame dei documenti emerge la prova della negligenza dell'istituto bancario, odierno opponente, che non ha svolto autonoma istruttoria ed ha per contro erogato il credito sulla base soltanto dell'acritica ricezione delle prospettazioni del debitore.



In ordine alla prova della *scientia decoctionis*, gli indizi (pochi) acquisiti provano (al contrario di quanto rilevato nel caso affrontato dalla Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 25399/2026) che la banca aveva acquisito una situazione patrimoniale aggiornata rassicurante dalla quale non emergevano un patrimonio netto negativo, la perdita della continuità aziendale, e dunque non può inferirsi in questa sede che l'istituto di credito avesse allora la conoscenza (effettiva) dello stato di insolvenza della debitrice.

Da qui il prendere atto che non è provato che la Banca abbia consapevolmente finanziato un'impresa già in dissesto risultando dagli atti soltanto una sua condotta gravemente negligente.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'ammissione allo stato passivo del credito.

1.9 SPESE

Le spese del presente giudizio sono compensate tanto per l'intrinseca complessità dei ricostruiti ed applicati principi giurisprudenziali quanto per la difficoltà di provare la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al creditore bancario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, Sezione XIV, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione allo stato passivo;
2. Per l'effetto accoglie la domanda principale proposta da [REDACTED] ed ammette allo stato passivo in chirografo il credito di euro 108.765,16;
3. Compensa le spese;
4. Dispone di comunicare alle parti.

Così deciso in Roma, il 22.09.26

IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
DR. GIORGIO JACHIA

